

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5250 del 21/10/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. V.I.R. DI FABBRI GIULIANO E CONTI GABRIELE SNC CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI SABBIAIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CARRAIA BARUZZI, N.4/E. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5409 del 21/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **V.I.R. DI FABBRI GIULIANO E CONTI GABRIELE SNC** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI SABBIAIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CARRAIA BARUZZI, N.4/E. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 09/03/2021 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2021/37347 - pratica **SinaDoc n.7961/2021**, dalla Ditta **V.I.R. di Fabbri Giuliano e Conti Gabriele snc** (C.F./P.IVA 00474640398), avente sede legale e attività di sabbiaatura e verniciatura industriale in Comune di Ravenna, Via Carraia Baruzzi, n.4/E, località Mezzano, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare l'art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO in particolare l'art.271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi - “ *Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio...omissis*”

VISTA la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - “Indicazioni operative per l’attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell’utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **7961/2021**, emerge che:

- La Ditta V.I.R. di Fabbri Giuliano e Conti Gabriele snc ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 09/03/2021 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell’AUA per la propria attività di sabbiatura e verniciatura industriale sita in Comune di Ravenna, Via Carraia Baruzzi, n.4/Em località Mezzano, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere un’Autorizzazione di Carattere Generale rilasciata dalla Provincia di Ravenna in data 17/12/2015, rispetto alla quale la Ditta richiede modifica sostanziale a seguito dell’incremento dell’utilizzo di solventi, rientrando pertanto in regime di AUA;
- L’istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 09/03/2021 (PG 2021/37347) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti interessati;
- Risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all’art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 e si è proceduto con l’indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona (PG 2021/42958 del 18/03/2021) .

ACQUISITA con PG. 2021/49417 del 29/03/2021 la richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice “emissioni in atmosfera”;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa (ns. PG. 2021/50352 del 31/03/2021) tramessa alla Ditta, tramite SUAP, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la richiesta di proroga presentata dalla Ditta e concessa da ARPAE SAC con PG. 2021/74065 del 11/05/2021 e le integrazioni presentate da V.I.R. di Fabbri Giuliano e Conti Gabriele snc in data 07/06/2021 (PG. 2021/89053);

ACQUISITA in data 13/10/2021 (PG. 2021/157873) documentazione integrativa volontaria da parte della Ditta V.I.R. snc in merito alla presentazione del Piano di Gestione dei Solventi, come previsto dall'art.275 del Dlgs n.152/2006 e smi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere di conformità urbanistica del Servizio SUE del Comune di Ravenna (PG. 2021/51944 del 02/04/2021 del 11/06/2021);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per la valutazione dell'impatto acustico (PG. n.2021/142298 del 15/09/2021 del 08/04/2021).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG 2021/160514 del 18/10/2021);

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 10/03/2021;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **V.I.R. di Fabbri Giuliano e Conti Gabriele snc** (C.F./P.IVA 00474640398), avente sede legale e attività di sabbiatura e verniciatura industriale in Comune di Ravenna, Via Carraia Baruzzi, n.4/E, località Mezzano in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **V.I.R. di Fabbri Giuliano e Conti Gabriele snc** (C.F./P.IVA 00474640398), avente sede legale e attività di sabbiatura e verniciatura industriale in Comune di Ravenna, Via Carraia Baruzzi, n.4/E, località Mezzano, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'Impatto Acustico, l'insediamento in oggetto risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, tuttavia, in base alle valutazioni effettuate, dovrà essere posta la seguente prescrizione:

- **l'attività non potrà svolgersi in periodo notturno (ore 22-6)**. Tale prescrizione potrà essere superata a seguito di presentazione di Documentazione di Impatto Acustico aggiornata nella quale si dimostri che vengono rispettati tutti i limiti assoluti e differenziali anche in periodo notturno. Tale documentazione, da presentare all'interno di un procedimento di modifica di AUA, dovrà ottenere il nulla osta del Comune così come previsto dall'art. 8 della L. 447/95;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'azienda V.I.R. di Fabbri Giuliano e Conti Gabriele snc, svolge attività di sabbiatura di strutture metalliche con conseguente verniciatura ed asciugatura sia presso la sede di Via Carraia Baruzzi che presso cantieri esterni. Internamente al perimetro aziendale è presente un ampio piazzale pavimentato presso il quale avviene la movimentazione e lo stoccaggio del materiale da lavorare e di quello finito.
- Nel sito sono presenti:
 - un capannone adibito a cabina di verniciatura dotato di 6 fosse di aspirazione. Internamente a tale capannone, identificato come "Capannone 1" è presente un forno statico a metano per l'asciugatura dei materiali verniciati. Sempre nel Capannone 1 è presente anche una cabina di sabbiatura;
 - un capannone adibito a cabina di verniciatura dotato di 9 fosse di aspirazione. In tale capannone, identificato come "Capannone 2" viene eseguita la sola verniciatura ed asciugatura al suo interno. In particolare questa non avviene internamente ad un forno ma avviene posizionando l'oggetto verniciato al di sopra di una fossa di aspirazione sospeso sul carro ponte. All'esterno del Capannone 2 è presente una seconda cabina di sabbiatura più piccola della precedente.
- Sul retro del capannone n. 2 è presente un'area non pavimentata permeabile presso la quale viene depositato, per brevi periodi, parte del materiale da lavorare quando il piazzale pavimentato risulta occupato.

Il ciclo produttivo essenzialmente sarà composto da:

- **scarico della materia prima** in apposite zone di stoccaggio, all'esterno del piazzale;
- **trasporto tramite muletti**, due a diesel e due elettrici, della materia prima, nella quantità strettamente necessaria, dalla zona di deposito esterno fino all'area dedicata all'interno del capannone, dove avverrà la verniciatura o nella cabina di sabbiatura, dove avverrà la pulizia del pezzo mediante sabbiatura;
- **movimentazione** delle materie prime all'interno del fabbricato principale tramite carro ponte fin sopra alla fossa di aspirazione;
- **Verniciatura:** la verniciatura potrà avvenire sia manualmente con pennelli o a spruzzo sia mediante il getto di vernice a "doccia". Quest'ultimo metodo di verniciatura prevede il posizionamento del pezzo, di solito di grandi dimensioni, al di sopra di una vasca contenente circa 40 litri di vernice. Da questo "serbatoio" una pompa aspira la vernice e la fa uscire da una apposita lancia. La vernice quindi in parte aderirà alle parti metalliche mentre la parte eccedente cadrà dentro la vasca per essere nuovamente ripompata. Il tutto avviene al di sopra di una fossa di aspirazione in grado di captare le emissioni ;
- **Asciugatura.** Una volta steso lo spessore di vernice richiesto, il pezzo viene posto ad asciugare sopra una fossa di aspirazione o, se necessario, internamente al forno statico di cottura. L'utilizzo di tale forno è discontinuo e limitato a circa 30 minuti nel giorno di utilizzo. Il camino del forno non è dotato di sistema di filtrazione in quanto verranno emessi solo i residui di SOV;
- Stoccaggio del materiale finito in attesa dei successivi carico e spedizione.

Tutte le fosse di aspirazione per la verniciatura (Capannone 1: E2,E3,E4,E5,E6,E7 e Capannone 2: E12,E13,E14), sono dotate di idonei sistemi di filtrazione. Per il forno statico di cottura (E8) la Ditta non prevede sistemi di abbattimento in quanto all'emissione verranno rilasciati solo residui di SOV derivanti dal completamento del processo di asciugatura.

Nello stabilimento sono presenti due impianti termici, alimentati a metano, uno ad uso civile (E10 avente potenzialità pari a 34 kWt) e due a servizio della cabina/forno di asciugatura (E8,E9 aventi potenzialità pari a 330 kWt).

CAPANNONE 1 .

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – CABINA DI SABBIATURA 1 – Filtro a cartucce – Esistente -

Portata massima	26000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	hg
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E2/E3/E4/E5/E6/E7 – FOSSE VERNICIATURA – Filtri in fibra di vetro e paint stop – Esistenti -

Portata massima	24000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – CABINA DI ASCIUGATURA – Nuova -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	70	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

CAPANNONE 2 .

PUNTO DI EMISSIONE E11 – CABINA DI SABBIATURA 2 – Filtro a cartucce – Nuova -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	hg
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E12/E13/E14 – FOSSE VERNICIATURA – Filtri in fibra di vetro e paint stop - Nuove -

Portata massima	60000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

Prescrizioni

- 1. Per tutti i punti di emissione indicati dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,

curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Tutte le operazioni accessorie di preparazione/rifinitura da cui si sviluppano polveri secche non possono essere svolte in area esterna e dovranno comunque essere effettuate con l'ausilio di idonei dispositivi, anche mobili, in grado di captare ed abbattere le emissioni che si generano;
6. Le operazioni di ritocco potranno essere effettuate anche in area esterna ma esclusivamente a mezzo di rullo o pennello e su area impermeabilizzata;
7. Gli stoccaggi di manufatti, materiali e rifiuti, potranno essere effettuati in area esterna impermeabilizzata e coperta;
8. La Ditta è inoltre tenuta ad effettuare operazioni di pulizia dei piazzali anche mediante utilizzo di spazzatrice;
9. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione **E8,E11,E12,E13,E14, il 31/03/2022**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
10. **La Ditta è tenuta a presentare, con frequenza annuale, a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, il Piano di Gestione dei Solventi.**
11. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale per tutti i punti di emissione indicati ad esclusione degli impianti termici**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale;**
 - **le operazioni di pulizia dei piazzali;**
 - **le operazioni di verniciatura (ritocco con pennello o rullo), la loro durata ed i quantitativi di prodotti impiegati.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.